

Pinerolo, **06 DIC. 2019**

OGGETTO: Procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del servizio di fornitura di pasti veicolati a favore degli utenti e degli operatori del Centro Diurno per disabili "Gea" in Pinerolo per un periodo di mesi trentasei. CIG 811658844E. Risposta alla richiesta di chiarimenti n. 1.

Quesito:

con la presente, con espresso riferimento alla procedura di gara di cui all'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in oggetto, siamo a chiedervi di confermarci che, come previsto dall'art. 105 del Codice, il subappalto sia concesso nei limiti del 40 % e non del 10 %, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

Risposta:

Si comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il comma 5, in deroga all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016, *il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture.*

La procedura inerente all'affidamento del servizio di fornitura di pasti veicolati a favore degli utenti e degli operatori del Centro Diurno per disabili "Gea" in Pinerolo per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022 è relativa ad una gara c.d. sotto soglia europea (che per i servizi di ristorazione si attesta ad € 750.000,00) e, pertanto, non si ritiene direttamente applicabile alla stessa la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed, in particolare, la statuizione resa in data 26 settembre 2019 nella sentenza relativa alla causa C-63/2018.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, si ribadisce che il limite del subappalto relativo all'appalto di cui all'oggetto risulta pari alla quota del 10 per cento.

La Responsabile Unica del Procedimento
Dott.ssa Anna Barbaro

